



BANDO PER UTILIZZO AUTORIZZATO DI ALLOGGI E.R.P. CONNESSI A SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA indetto ai sensi dell'art. 13 ter della L.R.T. 20/12/1996 n.96 e s.m.i., del Regolamento dei Comuni del LODE di Arezzo e del Regolamento del Comune di Castelfranco Piandiscò approvato con delibera di C.C. N.22 del 3/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per presentare domanda di partecipazione alla graduatoria per l'utilizzo temporaneo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica connessi a situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 13 ter della LRT 96/1996 e s.m.i.

I requisiti, i punteggi e i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ART. 1

AMMISSIONE

La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare ed è presentata al Comune di residenza o al Comune dove si svolge l'attività lavorativa.

Ai fini del presente bando il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- b) i figli anagraficamente conviventi;
- c) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- d) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio.
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

Per partecipare occorre possedere, alla data di pubblicazione del presente bando, i requisiti di seguito elencati:

A) Requisiti soggettivi –(Requisiti previsti dall'allegato A alla LRT n. 96/1996 e s.m.i.)

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri non aderenti all'Unione Europea, purché siano titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, di validità almeno biennale, ed esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;

c) situazione reddituale non superiore alla soglia di € 16.500,00 di valore ISEE



- d)** assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;
- e)** assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- f)** assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- g)** assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti all'articolo 35, comma 2, lettere b), c), d), e), L.R.T. n. 96/1996, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- h)** assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Tutti i requisiti sopra indicati sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alla lettera b) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente.

I titolari di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale, ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti sopra elencati, possono partecipare al bando di concorso. In tale caso, il Comune procede all'eventuale assegnazione dell'alloggio dopo aver verificato la documentata indisponibilità della proprietà-

B) Requisiti derivanti da di disagio abitativo- *(Requisiti previsti al comma 2 dell'art. 13 ter della LRT n. 96/1996 e s.m.i.)*

- a)** pubbliche calamità;
- b)** situazioni emergenziali accertate con ordinanza;
- c)** sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che non siano stati intimati per inadempienza contrattuale, con esclusione dei contratti transitori non ad uso di abitazione principale. E' equiparata al provvedimento esecutivo di sfratto la licenza per finita locazione, purché relativa a contratto di locazione già scaduto alla data di pubblicazione del bando;
- d)** morosità incolpevole come definita al comma 3;
- e)** provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;
- f)** grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato;
- g)** provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- h)** verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- i)** presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario.



ART. 2

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti dall'art. 1 lett. A) e B) del presente bando e delle situazioni da cui deriva l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 4, in tutti i casi consentiti dalle vigenti norme e comunque ad eccezione dei requisiti sanitari previsti all'art. 3 del presente bando per i quali vanno presentati i relativi certificati

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto al DPR 28.12.2000 n. 445, con l'avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000).

Pertanto saranno autocertificate o dichiarate in modo sostitutivo, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto dal Comune di Castelfranco Piandiscò le seguenti situazioni soggettive:

- stato civile, cittadinanza, residenza anagrafica, stato di famiglia, titolarità di permesso di soggiorno/carta di soggiorno;
- i redditi percepiti;
- gli stati di non occupazione e disoccupazione;
- patrimonio immobiliare e mobiliare;
- le forme contrattuali ed i costi sostenuti per la locazione dell'alloggio di attuale residenza, riferiti all'anno 2016;
- la condizione di pendolarità (distanza tra il Comune di residenza ed il Comune nel quale si svolge l'attività lavorativa);
- l'utilizzo di alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;
- la presenza di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione.

Il Comune di Castelfranco Piandiscò ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, procederà ad *"effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR"*.

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante e i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi dell'art. 3 del citato DPR, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Al di fuori di questi casi i cittadini non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

In tutti gli altri casi, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

ART. 3

DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE

Ai sensi dell'art. 49 del citato DPR n. 445/2000, per l'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- certificato dell'ASL attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;



- certificato dell'ASL attestante l'invalidità dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando ovvero l'invalidità dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;
- certificato dell'ASL attestante l'invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;
- certificato dell'ASL attestante, ai sensi della Legge n. 104/92, la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
- certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione;
- certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, comprovante l'esistenza di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale certificato dell'ASL attestante la qualità di portatore di handicap grave, non deambulante, relativamente a persona facente parte del nucleo familiare.
- Attestazione ISEE per l'intero nucleo familiare

ART. 4

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui al punto D) del presente articolo.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria di cui al presente bando costituisce strumento ordinario per l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli alloggi.

La sua prima formazione deriverà dall'applicazione del presente bando e il suo aggiornamento verrà effettuato con le modalità previste al punto "C" del presente articolo.

Il Comune, entro i 90 giorni successivi al termine fissato nel presente bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è quindi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Entro tale periodo gli interessati potranno presentare alla competente Commissione Comunale le richieste di riesame delle loro situazioni e dei punteggi attribuiti, purché concernenti condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. Non farà fede il timbro postale.

Nei 15 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione, la stessa Commissione decide sulle singole richieste.

Le decisioni della Commissione comunale sono trasmesse all'Ufficio competente che effettua le necessarie integrazioni e modifiche derivanti dall'accoglimento delle richieste di riesame e provvede a formulare la graduatoria definitiva: ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata ai sensi del paragrafo 2 lettera "c" dell'allegato A alla L.R. 96/1996 e s.m.i.

In caso di ulteriore parità, si effettuerà il sorteggio tra i richiedenti.

Si ricorda che l'utilizzo autorizzato degli alloggi consente soltanto sistemazioni provvisorie ai nuclei familiari che ne hanno i requisiti e il Comune non emetterà atti di assegnazione, bensì esclusivamente **atti di autorizzazione all'utilizzo temporaneo**.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 241/1990, il Comune di Castelfranco Piandiscò non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e



definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e saranno disponibili presso Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica di Piandiscò nei giorni di apertura al pubblico.

Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia anche tramite il sito web del Comune: www.castelfrancopiandisco.it;

C) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli alloggi ERP viene fatta sulla base di una prima graduatoria scaturita dall'applicazione del presente bando e che verrà aggiornata semestralmente (e comunque ogni qualvolta si liberi un alloggio destinato all'utilizzo di cui al presente bando), sulla base dei nuovi elementi eventualmente insorti e che determinino modifiche sui requisiti di accesso e/o attribuzione dei punteggi o delle nuove domande presentate dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Una volta inseriti in graduatoria i soggetti richiedenti vi rimangono fino a quando restano in possesso dei requisiti di accesso.

Si ricorda che:

- **Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva scaturita dal presente bando è possibile in qualunque momento presentare nuove domande che verranno valutate negli aggiornamenti periodici come sopra descritti.**
- **I requisiti devono essere posseduti sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'alloggio;**
- **La comunicazione di eventuali modifiche nel possesso dei requisiti di accesso e/o di attribuzione dei punteggi sono ad esclusivo carico dei soggetti richiedenti.**
- **La formazione e pubblicazione delle graduatorie aggiornate è regolata come al punto "B" del presente articolo;**

D) PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli alloggi ERP è formata sulla base dei punteggi ottenuti.

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni derivanti dai criteri di cui all'art. 1 del presente bando e alle specifiche condizioni di cui all'articolo 8 c.3 del Regolamento del Comune di Castelfranco Piandiscò approvato con delibera di C.C. N.22 del 3/04/2017;

Qualora le situazioni dichiarate non corrispondano alle vigenti disposizioni di legge o non siano comprovate dalla idonea certificazione ove necessarie, non produrranno alcun punteggio.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:



Punteggi per i requisiti di cui alla lettera "A" dell'art. 1 del presente bando

a) Condizioni sociali-economiche-familiari –

N.	descrizione		punti
a-1	reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare	costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona:	2
		non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona:	1
a-2	nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis o a-4 ter		2
a-3	nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare:		1
	Come sopra con uno o più figli minori a carico		2
Nota: In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.			
a-4	nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:	in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%	2
	in misura pari al 100%:		3
a-4 bis	nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative		3
a-4 ter	nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione:		4
Nota ai punti a4	Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis e a-4 ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6		
a-5	richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70		1
	Nota: Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.		
a-6	nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico		2
a-7	nucleo familiare composto da una sola persona con:	un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis	4
		un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4 ter	5
		due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter	6
	Nota: Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6. I punteggi di cui al punto a-7, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter.		



b) Condizioni abitative:

N.	descrizione	punti
b-1	Abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione <u>Note:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.2. Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);3. Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando4. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b.1.1 al segretario comunale ed al prefetto della provincia per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.	2
	Abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione	2
	Abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati: <u>Note:</u> Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b); Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente;	3
	Abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo:	3
	Abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due:	2

c) Condizioni di storicità di presenza:

N.	descrizione	punti
c-1	residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando:	2
c-2	presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato:	punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.
	<u>Nota:</u> Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti. In fase di prima applicazione, per l'attribuzione del punteggio di cui presente punto, si fa riferimento a bandi pubblicati fino a dieci anni precedenti l'entrata in vigore del presente allegato B. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni	
Nota ai punti C	I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP	



Punteggi per i requisiti di cui alla lettera B dell'art. 1 del presente bando

Let.	descrizione	punti
<i>a</i>	Pubbliche calamità	5
<i>b</i>	Situazioni emergenziali accertate con ordinanza	2
<i>c</i>	Sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che non siano stati intimati per inadempienza contrattuale, con esclusione dei contratti transitori non ad uso di abitazione principale. E' equiparata al provvedimento esecutivo di sfratto la licenza per finita locazione, purché relativa a contratto di locazione già scaduto alla data di pubblicazione del bando	3
<i>d</i>	Morosità incolpevole come definita al comma 3 dell'art. 13 ter della L.R. 96/96	3
<i>e</i>	Provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata	3
<i>f</i>	Grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato	4
<i>g</i>	Provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio	4
<i>h</i>	Verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio	2
<i>i</i>	Presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario	4

Punteggi previsti dall'applicazione dell'articolo 8 c.3 del Regolamento del Comune di Castelfranco Piandiscò approvato con delibera di C.C. N.22 del 3/04/2017

N.	descrizione	punti
<i>1</i>	segnalazioni di eccezionale criticità della situazione da un punto di vista sociale e/o sanitario, non espressamente individuata nell'elenco di cui sopra	5

ART. 5

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI ALLOGGI

Il Comune di Castelfranco Piandiscò concede l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli alloggi E.R.P. agli aventi diritto in base alla presente graduatoria

Il canone di locazione è determinato sulla base della capacità economica del nucleo assegnatario, come stabilito dagli artt. 23-30 della LRT n. 96/1996.

ART. 6

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è messo in pubblicazione il giorno 26/09/2017. Le domande, pena l'inammissibilità, potranno essere inoltrate per 60 giorni, fino al 24/11/2017.

ART. 7

DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande relative al presente bando, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, indicando l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura, un recapito telefonico e, possibilmente, anche un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Castelfranco Piandiscò, pena l'inammissibilità.



Si ricorda che saranno causa di esclusione anche l'omissione della sottoscrizione sul modulo di domanda o la mancanza della fotocopia di un valido documento di identità dell'intestatario qualora il modulo di domanda non sia stato sottoscritto in presenza del dipendente comunale incaricato.

I moduli di domanda saranno scaricabili dal sito web del Comune di Castelfranco Piandiscò, www.castelfrancopiandisco.it; nonché distribuiti dal Comune presso:

- Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica e Ufficio Relazione con il Pubblico- Protocollo- sede di Piandiscò: dal lunedì al venerdì dalle 10-12.00 (mattina)- martedì e giovedì dalle 15.00-17.30
- Ufficio Relazione con il Pubblico- Protocollo –sede di Castelfranco: dal lunedì al venerdì dalle 08.30-13.00 (mattina)- martedì e giovedì dalle 15.00-17.30
- Per ogni eventuale informazione si prega di contattare l'ufficio Edilizia Residenziale Pubblica al seguente numero telefonico **0559631226** o recarsi in ufficio nei seguenti orari: **Lunedì e Giovedì mattina dalle 10.00 alle 13.00**

Le domande devono essere presentate in bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642, come modificato dal DM 20.8.1992. Le domande dovranno essere consegnate, dall'interessato o da suo incaricato, presso gli uffici di Castelfranco e Piandiscò negli orari di apertura del Protocollo.

Qualora il partecipante preferisca utilizzare la posta, dovrà spedire la domanda all'indirizzo: *Comune di Castelfranco Piandiscò, Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica, Piazza del Municipio, 3 52026* mediante raccomandata postale A.R. od altro servizio equipollente, riportando nome, cognome ed indirizzo del mittente, entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 6. Per le domande spedite a mezzo servizio postale, farà fede il timbro dell'Ufficio protocollo del Comune di Castelfranco Piandiscò.

E' consentito l'invio al Comune mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it;

AVVERTENZA

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, è fatto riferimento alla LRT n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento LODE, al Regolamento del Comune di Castelfranco Piandiscò approvato con delibera di C.C. N.22 del 3/4/2017 e alle norme statali comunque connesse.

Castelfranco Piandiscò, 26/09/2017

Il Responsabile del Settore
Arch. Marco Novedrati